



24/10/2014 0092563 UNINA FEDII

data numero di protocollo
posizione
Ripartizione Personale contrattualizzato,
Trattamento pensionistico e Affari speciali
VIII-15

Corte dei Conti

Ufficio di Controllo sugli Atti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
sugli atti dei Ministeri Economico-Finanziari

controllo.legittimita.sepa.ricezioneatti@corteconticert.it

OGGETTO: riscontro rilievo Corte dei Conti prot. n. 28863 del 15.10.2014 sul contratto di consulenza professionale di Medico competente di Ateneo.

In riscontro alla nota indicata in oggetto, con la quale codesta Corte ha comunicato all'Università scrivente che il contratto di consulenza professionale di Medico competente di Ateneo, conferito al Prof. Farinaro Eduardo, non è stato ammesso al visto e alla registrazione da parte dell'ufficio di controllo di codesta Corte per le osservazioni ivi indicate, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito ai 6 punti dettagliati nella predetta nota.

Per quel che concerne il punto 1), relativamente alla violazione dell'art. 7, co. 6, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001, si precisa che nella delibera n. 17 del 20.5.2014 (già trasmessa a codesta Corte dei Conti con nota prot. n. 72798 del 7.8.2014) - con la quale il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'indizione della procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento dell'incarico in parola - era stato espressamente precisato, tra l'altro, quanto segue:

- "il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. di attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prescrive, all'art.18 comma 1 lett. a), l'obbligo del datore di lavoro di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo(...)"
- "al fine di assolvere all'obbligo legislativo di cui sopra giacché nell'organico dell'Università non vi è personale strutturato al quale compete questa prestazione e, come sopra già rappresentato, il 24/07/014 scadrà l'incarico attualmente in essere - è necessario procedere all'affidamento di nuovo incarico di durata biennale, avente ad oggetto le attività come sopra descritte, al fine di garantire senza soluzione di continuità le attività all'interno dell'Ateneo connesse alla figura del medico competente".

Il Prof. Farinaro Eduardo, come già rappresentato nella nota prot. n. 80902 del 24.09.2014 riveste la qualifica di docente ordinario appartenente al settore scientifico disciplinare "Scienze Tecniche Mediche Applicate, MED/50", e, in base al proprio stato giuridico, l'unica prestazione che l'Università è tenuta ad esigere dallo stesso è l'attività di didattica e di servizio agli studenti nonché attività di ricerca e di aggiornamento scientifico.

Con riferimento al punto 2), ovvero che l'assenza di conflitto di interesse risulta eseguita in modo irrituale e senza l'adozione di apposito atto, si fa presente che l'Amministrazione scrivente si è adeguata alle osservazioni formulate ed ha provveduto ad adottare l'apposito atto richiesto (cfr. all. n. 1, decreto rettorale n. 3454 del 22.10.2014), nel quale, altresì, è stata ridotta la durata della consulenza richiesta alla data del 31.10.2015, giorno antecedente la cessazione dal servizio del Prof. Eduardo Farinaro, recependo così il rilievo mosso al punto 6) della nota prot. n. 28863/2014.

Con riferimento al punto 3) nel quale si rileva che non risulta acquisito l'atto di autorizzazione prescritto dall'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, corre l'obbligo di precisare che il predetto comma sancisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati "**conferiti o** previamente autorizzati" dall'Amministrazione.

Dal tenore letterale della norma si evince che il legislatore, nell'utilizzare la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva "e" ha espressamente inteso l'alternatività dei due atti (conferimento/autorizzazione). Nel caso specifico, pertanto, conformemente al disposto normativo di cui all'art. 53, comma 6. del D.Lgs. n. 165/2001, l'incarico di Medico competente è stato formalmente conferito al Prof. Farinero Eduardo dal Rettore con decreto rettorale n. 2617 del 23.7.2014 e rinnovato con il sopracitato decreto rettorale n. 3454 del 22.10.2014.

Con riferimento al punto 4) nel quale si sottolinea che la retribuità dell'incarico a personale dipendente dello stesso Ateneo appare in contrasto con il principio di omnicomprensività del trattamento economico enunciato dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, si ritiene doveroso sottolineare che la disposizione citata non trova applicazione nei confronti del personale in regime di diritto pubblico, tra cui sono annoverati i docenti universitari. Ciò è confermato dallo stesso art. 3 del decreto in discorso che al comma 2 espressamente sancisce: "*che il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi dell'autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione e agli articoli 6 e seguenti della Legge 9 maggio 1989, n. 168 (.....)*". Diversamente, il citato art. 24 è inserito nel Capo II della dirigenza ovvero del personale contrattualizzato.

Ad ulteriore conferma della speciale disciplina cui soggiace il personale docente, l'art. 6 della legge n. 240/2010, al comma 10, espressamente sancisce il principio che i professori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, tra l'altro, attività di consulenza.

Con riferimento al punto 5) nel quale si fa presente che "*nel contesto documentale non viene data attestazione o dimostrazione del rispetto delle prescrizioni introdotte dal d.lgs. n. 39/2013*", si ritiene doveroso evidenziare che detta disposizione, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo, si applica al conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, tra l'altro, nelle pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei quali non si ritiene rientri la figura del medico competente, oggetto di specifica disciplina (cfr. a tal riguardo l'art. 25 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. che elenca gli obblighi del medico competente).


Con riferimento al punto 6) si rinvia al precedente punto 2 e precisamente all'allegato n. 1.

Con successiva nota si trasmetteranno, infine, due originali di appendice al contratto nei quali si sarà provveduto a limitare la durata del contratto stesso al 31.10.2015, giorno antecedente la cessazione dal servizio dell'interessato, non appena sottoscritti dalle parti.

IL RETTORE
Massimo MARRELLI



Ripartizione Personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari speciali
Dirigente: Dott.ssa Gabriella Formica
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato
Responsabile del procedimento:
dott.ssa Gabriella Formica, Capo dell'Ufficio ad interim
Per chiarimenti: Tel. 0812537697 - Fax 0812537015
e-mail: rip.taepensioni@unina.it
pec: rip.taepensioni@pec.unina.it



Ripartizione Personale contrattualizzato,
Trattamento pensionistico e Affari speciali

IL RETTORE

VISTO l'art. 14 dello Statuto di Ateneo;

VISTO l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo di cui al Decreto Rettorale n. 566 del 14.2.2003, così come integrato dalla norma transitoria emessa con Decreto Rettorale n.672 del 21.2.2007 e successivamente modificato ed integrato con Decreto Rettorale n. 431 del 15.2.2010;

VISTO il Regolamento per l'autorizzazione di professori e ricercatori universitari allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, emanato con Decreto Rettorale n. 3641 del 16.11.2012;

VISTA la delibera n. 17 del 20.05.2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione, per le motivazioni ivi esplicitate, ha autorizzato l'indizione di una procedura di valutazione comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di consulenza professionale di durata biennale di Medico Competente dell'Ateneo;

VISTO altresì l'avviso pubblico, emanato con Decreto del Rettore n. 1900 del 06.06.2014 e pubblicato sul sito web di Ateneo nonché nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo in data 06.06.2014, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di consulenza professionale, di durata biennale, di Medico Competente di Ateneo;

VISTO il Decreto Rettorale n. 2617 del 23.7.2014 con cui - a seguito del Decreto Rettorale n. 2476 del 14.7.2014 di approvazione degli atti e di nomina del vincitore - al Prof. **FARINARO EDUARDO**, nato ad Aversa (CE) il 21.09.1945, era stato conferito l'incarico di consulenza professionale a mezzo contratto di lavoro autonomo, della durata di ventiquattro mesi, per un compenso annuo lordo onnicomprensivo fissato forfettariamente pari a € 18.405,00, al netto della riduzione di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, per una spesa complessiva lorda pari ad € 23.493,37, oltre oneri INPS a carico dell'Amministrazione e IRAP, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti e salvo eventuale rilievo che dovesse intervenire da parte della Corte dei Conti in sede di controllo preventivo di legittimità, a cui questa Amministrazione si conformerà;

VISTO il contratto di consulenza professionale di medico competente dell'Ateneo sottoscritto tra il Rettore di questa Università, Prof. Massimo Marrelli, ed il Prof. Eduardo Farinaro, professore ordinario di questo Ateneo;

VISTA la nota prot. n. 25090 dell'1.9.2014, acquisita al protocollo di questo Ateneo il 16.9.2014 con n. 78749, con cui la Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha rappresentato, tra l'altro, a questa Università: *"l'eventualità di valutare una limitazione nel tempo dell'incarico, in ragione della norma di divieto sul conferimento di incarichi a lavoratori in quiescenza previsto dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114"*;

VISTA la nota rettoriale prot. n. 80902 del 24.9.2014 con cui, tra l'altro, questa Università, in assenza di un esplicito rilievo da parte della Corte dei Conti, ma di una

mera valutazione di opportunità, per le motivazioni ivi esplicitate e già illustrate nel predetto Decreto Rettorale n. 2617/2014, aveva manifestato nuovamente la volontà di conferire l'incarico in parola per la durata biennale prevista;

VISTA la nota prot. n. 28863 del 15.10.2014, acquisita al protocollo di questo Ateneo il 16.10.2014 con n. 89765, con cui la Corte dei Conti ha comunicato di non aver ammesso al visto e alla registrazione il contratto de quo formulando delle osservazioni sul contratto stesso e chiedendo all'Amministrazione di fornire chiarimenti in merito entro il termine di 30 gg., in attuazione di quanto previsto dall'art. 27, primo comma, ultimo periodo, della L. n. 340/2000;

VISTE in particolare le osservazioni di cui al punto 2 ed al punto 6 contenute nella suindicata nota, che di seguito testualmente si riportano:

"2) La valutazione della compatibilità e sull'assenza di situazioni di conflitto di interesse, da compiersi in base a quanto disposto dall'art. 6, commi 9-10, della Legge 240/2010, ricoprendo l'interessato la qualifica di professore ordinario presso la stessa Università, viene in considerazione soltanto nella nota di accompagnamento prot. 80902 del 24 settembre 2014 a firma del Rettore; tale valutazione risulta eseguita in modo irrituale, senza l'adozione di apposito atto; la valutazione stessa appare priva di motivazione e in quanto tale resa in violazione dell'art. 3 della legge 241/1990;

6) Il conferimento dell'incarico, per la durata prevista di un biennio (durante il quale il dipendente verrà posto in quiescenza per raggiunti limiti di età), appare reso in violazione del divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza, previsto dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114."

RITENUTO di dover precisare, con riferimento all'osservazione di cui al suindicato punto 2):

- che la dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi risulta adottata nella nota rettorale prot. n. 80902 del 24.9.2014 in quanto, solo a seguito della sopra indicata nota interlocutoria della Corte dei Conti prot. n. 25090 dell'1.9.2014, è stata per la prima volta evidenziata tale mancanza,
- nel precedente contratto datato 25 maggio 2012, avente ad oggetto la medesima prestazione, sottoscritto tra le medesime parti (il Rettore Massimo Marrelli ed il Prof. Eduardo Farinaro) e adottato nell'ambito del medesimo quadro normativo, l'Ufficio di controllo della Corte dei Conti aveva apposto regolarmente il visto ed effettuata la relativa registrazione in data 3.7.2012, registro n. 8, foglio n. 61;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ritiene comunque opportuno adeguarsi all'osservazione di cui al predetto punto 2) provvedendo ad adottare il presente atto, previa acquisizione della dichiarazione datata 20.10.2014, prot. n. 90982, resa ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10, della Legge 240/2010 dalla Prof.ssa Maria Triassi in qualità di Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli studi di Napoli Federico II presso cui afferisce il Prof. Eduardo Farinaro, nella quale è espressamente esplicitato che l'incarico di medico competente conferito al predetto Prof. Farinaro *"non rappresenta detrimento delle attività didattiche e scientifiche affidate al medesimo e non*

determina una situazione di conflitto di interessi con l'attività istituzionale del Dipartimento stesso", parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO, con riferimento all'osservazione di cui al punto 6) - pur in assenza di un esplicito divieto contenuto nell'art. 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, della fattispecie concernente la cessazione dal servizio in costanza di espletamento dell'incarico di consulenza – di doversi adeguare all'osservazione formulata dalla Corte dei Conti provvedendo a limitare l'incarico al 31.10.2015, giorno antecedente la cessazione dal servizio del predetto Prof. Farinaro da questa Università in qualità di Professore ordinario;

DECRETA

ART. 1) Per tutti i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, preso atto della dichiarazione resa dalla Prof.ssa Maria Triassi in qualità di Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli studi di Napoli Federico II presso cui afferisce il Prof. Eduardo Farinaro, nato ad Aversa (CE) il 21.09.1945, parte integrante del presente provvedimento:

- di confermare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con l'incarico di consulenza professionale di medico competente dell'Ateneo e, precisamente, che detto incarico non rappresenta detrimento per le attività didattiche e scientifiche affidate al predetto Professore e non determina una situazione di conflitto di interessi con l'attività istituzionale del suddetto Dipartimento di Sanità Pubblica,
- di confermare l'assenza di incompatibilità tra la prestazione esigibile da questa Università dal Prof. Eduardo Farinano, in qualità di professore ordinario appartenente al settore scientifico disciplinare " Scienze tecniche mediche applicate, MED 50, e quella da porre in essere in attuazione del sopracitato incarico di consulenza professionale.

ART. 2) Preso atto dell'osservazione formalizzata al punto 6) della nota prot. n. 28863 del 15.10.2014 della Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – di limitare la durata dell'incarico di consulenza professionale di medico competente di Ateneo, già conferito con Decreto Rettore n. 2617 del 23.7.2014, al 31.10.2015, giorno antecedente la cessazione dal servizio del predetto Prof. Farinaro da questa Università in qualità di Professore ordinario, fermo restando il compenso annuo lordo onnicomprensivo fissato forfettariamente pari a € 18.405,00, al netto della riduzione di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, per una spesa complessiva lorda pari ad € 23.493,37, oltre oneri INPS a carico dell'Amministrazione e IRAP.

ART. 3) Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti per i previsti controlli di legge.

Ripartizione Personale contrattualizzato, Trattamento pensionistico e Affari speciali
Dirigente: *Dott.ssa Gabriella Formica*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato
Responsabile del procedimento:
dott.ssa Gabriella Formica, Capo dell'Ufficio ad interim

IL RETTORE
Massimo Marrelli



il DIRETTORE
Prof. Maria Triassi

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 9-10, DELLA LEGGE 240/2010.

La sottoscritta prof.ssa TRIASSI Maria, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, dichiara che l'incarico di medico competente conferito al prof. FARINARO Eduardo, nato ad Aversa (CE) il 21.09.1945, docente ordinario a tempo pieno, appartenente al settore scientifico disciplinare di scienze tecniche mediche applicate, MED/50 e afferente al medesimo Dipartimento, non rappresenta detrimento delle attività didattiche e scientifiche affidate al medesimo e non determina una situazione di conflitto di interessi con l'attività istituzionale del Dipartimento stesso.

IL DIRETTORE
(Prof.ssa Maria Triassi)

Napoli, li _____

(timbro e firma del Direttore di Dipartimento)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETARIA DIREZIONE GENERALE
allegato al DR/2014/3454 del 22/10/2014